



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

---

## **Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche**

*articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.*

**Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27, del 26 marzo 2021**

**INDICE:**

Articolo 1 - Principi e costituzione del fondo

Articolo 2 - Funzioni tecniche

Articolo 3 - Assegnazione delle funzioni tecniche

Articolo 4 - Criteri di ripartizione negli appalti per lavori

Articolo 5 - Criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture

Articolo 6 – Riduzione o diniego dell'incentivo

Articolo 7 - Modalità di liquidazione

Articolo 8 - Assicurazioni obbligatorie e spese

Articolo 9 - Disposizioni transitorie e finanziarie

Articolo 10 - Entrata in vigore

## Articolo 1 - Principi e costituzione del fondo

1. Il presente regolamento recepisce i criteri e le modalità di ripartizione stabiliti in sede di contrattazione decentrata, cui si rinvia in caso di chiarimenti e/o contestazioni, e disciplina la costituzione del Fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regola le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti per appalti di lavori eseguiti sulla base di un progetto definitivo e/o esecutivo validato, nonché per appalti di servizi e forniture di importo superiore a 500.000 euro eseguiti sulla base di un progetto e relativi esclusivamente a spese in conto capitale.
2. Restano, in ogni caso esclusi dagli incentivi i contratti di appalto e concessione di servizi indicati nell'art. 17 del Codice; le procedure di somma urgenza, le acquisizioni discendenti da convenzioni CONSIP e tutte le funzioni espressamente escluse dal Codice o da altra disposizione legislativa. Inoltre sono esclusi dagli incentivi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono anche esclusi i contratti di appalto affidati in modo diretto.
3. In presenza di contratti misti, le risorse da destinare al Fondo sono quantificate facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi, le forniture; in difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28, comma 1, del codice dei contratti pubblici. Inoltre, le somme da destinare agli incentivi sono corrisposte sulla base dell'attività effettivamente svolta dal soggetto incentivato e, in caso di attività non scindibili riconducibili sia ai lavori sia ai servizi sia alle forniture, secondo l'oggetto principale dell'attività svolta;
4. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile Unico del Procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Responsabile del settore competente. In tale scelta il Responsabile deve comunque tenere conto: a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale; b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali; c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi; d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. Tra i collaboratori saranno inclusi anche quei dipendenti dell'Ente che non svolgono un ruolo prettamente tecnico, ma attività amministrative e contabili, purché strettamente collegate ai lavori (occupandosi, ad esempio, degli adempimenti relativi alla procedura di esproprio prodromica alla realizzazione dell'opera pubblica), a condizione che siano dotati della necessaria competenza professionale. In presenza di penalità esse dovranno essere applicate dal Responsabile nei casi di ritardi nei tempi di esecuzione o aumenti di costo.
5. **Il Fondo (F) è costituito ed alimentato da una aliquota in misura non superiore al due per cento (2%) dell'importo posto a base di gara** per lavori nonché servizi e forniture. L'aliquota massima del 2% è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione.
6. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, **l'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del Fondo costituisce il Fondo incentivante (Fi)** da ripartire tra il personale dipendente che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche indicate al successivo articolo 2.
7. Il restante **venti per cento (20%) delle risorse finanziarie del Fondo**, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei e/o ad altri finanziamenti a destinazione vincolata, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **costituisce il Fondo innovazione (Fin)** da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica

informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

## Articolo 2 - Funzioni tecniche

1. Il Fondo incentivante (Fi) è ripartito, secondo le modalità e i criteri previsti dal successivo articolo 3 del presente regolamento, tra il personale in servizio, anche non di ruolo, in possesso della necessaria professionalità secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbia effettivamente svolto, anche in parte, le seguenti funzioni tecniche:
  - a) verifica preventiva dei progetti;
  - b) responsabile unico del procedimento;
  - c) direzione dei lavori;
  - d) direzione dell'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi;
  - e) collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, ovvero certificazione regolare esecuzione;
  - f) verifica di conformità nei contratti di servizi e forniture.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non può superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

## Articolo 3 - Assegnazione delle funzioni tecniche

1. Le funzioni tecniche sono assegnate dal Responsabile del settore competente, sulla base dei principi e disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, al dipendente appartenente al settore, tenuto conto dell'esperienza e della professionalità, al fine di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle attività demandate.
2. Con provvedimento motivato, il Responsabile può modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.
3. Le funzioni di Responsabile del procedimento, se non diversamente disposto, si intendono conferite al Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art.5, comma 2, della L. n.241/1990

## Articolo 4 - Criteri di ripartizione negli appalti per lavori

1. Nel caso di appalti per "lavori", come definiti dall' art. 3, comma 1, lettera nn) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie per la costituzione del **Fondo (F)**, sono determinate in percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, nella seguente misura:

<i>Importo Lavori a base di gara</i>	<i>Percentuale</i>
fino a € 1.000.000	2,00%

da € 1.000.001 fino alla soglia comunitaria <sup>1</sup>	1,00%
superiore alla soglia comunitaria	0,50%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del Fondo, determinato ai sensi del comma precedente, costituisce il **Fondo incentivante (  $F_i = F \times 80\%$  )** ed è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella :

<i>Descrizione funzione</i>		<i>Ripartizione percentuale</i>
1.	Verifica preventiva della progettazione:	
	a) verifica progetto definitivo	4%
	b) verifica progetto esecutivo	6%
2.	Responsabile Unico del Procedimento	35%
3.	Direzione dei lavori <i>In caso di costituzione ufficio di direzione dei lavori: direttore dei lavori 25%, direttori operativi e/o ispettori di cantiere 15%</i>	40%
4.	Collaudo/regolare esecuzione	5%
5.	Collaboratori interni <i>(personale amministrativo e/o tecnico che, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, collabora nelle attività)</i>	10%

#### Articolo 5 - Criteri di ripartizione negli appalti per servizi e forniture

1. Nel caso di appalti per "Servizi e forniture", come definiti, rispettivamente, dal comma 1, lettera ss) e lettera tt), dell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto decreto, le risorse finanziarie per la costituzione del **Fondo (F)**, ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento, sono determinate solo per importi superiori ai 500.000 euro, relativi esclusivamente a spese in conto capitale, nella seguente misura:

<i>Importo Servizi/Forniture a base di gara</i>	<i>Percentuale</i>
da € 500.000 a € 2.000.000	1,40%
da € 2.000.001 a € 5.000.000	1,00%
superiore a € 5.000.001	0,70%

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del Fondo, determinato ai sensi del comma precedente, costituisce il **Fondo incentivante (  $F_i = F \times 80\%$  )** ed è ripartito, per attività e funzioni, secondo le aliquote indicate nella seguente tabella:

<i>Descrizione funzione</i>		<i>Ripartizione percentuale</i>
1.	Responsabile Unico del Procedimento	45%
2.	Direzione dell'esecuzione del contratto	35%
3.	Verifica della conformità del contratto	5%
4.	Collaboratori interni <i>(personale amministrativo e/o tecnico che, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, collabora nelle attività)</i>	15%

<sup>1</sup> Importo soglia comunitaria per appalti di lavori attualmente € 5.350.000

3. Nell'atto di incarico le aliquote sopra riportate potranno essere modificate dal Responsabile del Settore in relazione al grado di complessità dell'attività, del necessario apporto sotto il profilo quantitativo e qualitativo oppure nel caso di incarichi collegiali con tecnici esterni. Comunque il totale delle percentuali effettive non deve, in nessun caso, essere superiore a 100.

#### **Articolo 6 – Riduzione o diniego dell'incentivo**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo dell'incentivo da corrispondere al personale incaricato può essere ridotto con provvedimento motivato del Responsabile del settore nei seguenti casi:
  - a) incremento dei tempi di esecuzione;
  - b) incremento dei costi dell'opera, servizio e/o fornitura.
2. Nell'ipotesi di ingiustificato ritardo nell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, rispetto a quanto previsto nell'atto di incarico, per cause imputabili al personale incaricato, sarà applicata una riduzione mensile del due per cento sull'importo complessivo spettante quale incentivo per ogni mese di ritardo, fino alla concorrenza massima del cinquanta per cento dell'incentivo previsto.
3. Parimenti, nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo inizialmente previsto nel quadro economico, per cause imputabili al personale incaricato, sarà applicata una riduzione percentuale sull'importo complessivo spettante quale incentivo, nella misura del cinquanta per cento dell'incremento percentuale dei costi, fino alla concorrenza massima del venti per cento dell'incentivo previsto.
4. Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo o l'aumento dei costi, imputabili al dipendente, determini una riduzione dell'incentivo superiore al cinquanta per cento, il Responsabile può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'incarico e la decadenza del compenso incentivante.
5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione comunale, o altre motivate ragioni estranee al personale incaricato.
6. L'incentivo non è dovuto qualora la realizzazione dei lavori, servizi e/o forniture si ferma prima della fase di scelta del contraente. L'incentivo sarà corrisposto solo l'appalto è andato a buon fine con la consegna dei lavori o del servizio successivamente alla stipula contrattuale.

#### **Articolo 7 - Modalità di liquidazione**

1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal Responsabile del settore che ha assegnato la funzione tecnica, secondo le modalità che seguono:
  - A) **Nel caso di appalti per lavori** (*funzioni Tabella art. 4, comma 2*):
    - a. per le funzioni di Verifica della progettazione: in misura pari al 100% alla stipula del contratto o atto equivalente con il contraente;
    - b. per le funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP) e per i Collaboratori interni (personale amministrativo e tecnico di staff appositamente designato): in misura pari al 20% alla stipula del

contratto o atto equivalente con il contraente, in misura pari al restante 80%, a saldo, all'approvazione della regolare esecuzione o emissione del certificato di collaudo;

- c. per le funzioni di Direzione dei lavori, di Ufficio direzione dei lavori (direttori operativi e ispettori di cantiere): in misura massima del 30% anche durante il corso dei lavori, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, in misura pari al restante 70% a saldo, all'approvazione della regolare esecuzione o emissione del certificato di collaudo;
- d. per le funzioni di Collaudo statico, tecnico amministrativo o regolare esecuzione: in misura pari al 100% all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione;

**B) Nel caso di appalti per servizi e/o forniture (funzioni Tabella art. 5, comma 2):**

- a. per le funzioni Responsabile del Procedimento (RUP) e per i Collaboratori interni (personale amministrativo e tecnico di staff): in misura pari al 20% alla stipula del contratto o atto equivalente con il contraente, in misura pari al restante 80%, a saldo, all'approvazione della verifica della conformità del contratto;
  - b. per le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto: in misura massima del 30% anche durante il corso della fornitura o prestazioni del servizio, purché l'avanzamento degli stessi superi la metà dell'importo contrattuale, in misura pari al restante del 70% a saldo, alla conclusione ed approvazione della verifica della conformità del contratto;
  - c. per le funzioni di Verifica della conformità del contratto: nella misura pari al 100% all'approvazione della verifica della conformità del contratto;
2. La liquidazione della quota di incentivo spettante ai Responsabili di settore, per le funzioni da questi effettivamente svolte, è disposta dal dipendente formalmente individuato per la sostituzione interinale.

### **Articolo 8 - Assicurazioni obbligatorie e spese**

- 1. Sono a carico dell'Amministrazione comunale le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e delle funzioni tecniche di cui al presente regolamento ove obbligatorie per legge.
- 2. Le spese occorrenti per l'espletamento delle funzioni tecniche assegnate, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione comunale. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche.
- 3. Qualora i dipendenti incaricati abbiano anticipato delle spese, l'amministrazione entro gg. 30, provvede a rimborsare per intero l'importo delle spese sostenute.

### **Articolo 9 - Disposizioni transitorie e finanziarie**

- 1. Il presente regolamento trova applicazione anche alle funzioni tecniche espletate successivamente al 19.04.2016, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti dell'importo stanziato per fondo incentivante nel quadro economico approvato, sempreché siano stati effettuati gli accantonamenti anche contabili, tenuto conto dell'indirizzo consolidato delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti (ex multis. *"Corte dei Conti Sez. Contr. Liguria del 31/2019; Corte dei Conti Sez. Contr. Piemonte del 1358/2018; Corte dei Conti Sez. Contr. Lombardia del*

*185/2017 e del 191/2017; Corte dei Conti Sez. Contr. Veneto del 353/2019 e Corte dei Conti Sez. Contr. Lombardia del 385/2019).*

2. Qualora le aliquote di cui agli articoli 4 e 5 fossero aumentate o diminuite con provvedimento legislativo, con il CCNL o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior o minore misura del fondo.
3. Gli oneri derivanti dal presente regolamento faranno carico agli stanziamenti previsti per i singoli lavori, servizi e/o forniture finanziati con le risorse del Fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

#### **Articolo 10 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione e sarà pubblicato sull'Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale comunale.